

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

**CIG:** \_\_\_\_\_

### **TRA**

**La COMUNITÀ della Valle di Sole** (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio politiche sociali, abitative e Istruzione della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Presidente n. 3 di data 13.02.2023

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ – C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, di seguito indicato come **Soggetto Gestore**,

premessi che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità, con Decreto del Presidente n. 46 di data 30.04.2025, ha approvato un atto di indirizzo programmatico inerente i servizi socio-assistenziali diurni in "Età anziana", mediante mandato a procedere alla pianificazione, organizzazione ed erogazione esternalizzata di servizi nell'ambito "Semiresidenziale" – "Centri servizi per anziani" e più precisamente mediante la presenza ed attività sul territorio della Valle di Sole di n. 2

Centri di servizi per anziani entrambi con aperture settimanali parziali e con struttura messa a disposizione dal soggetto proponente:

- uno con sede in Alta Val di Sole, purché sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana,
  - il secondo con sede in Bassa Valle, purché con sede sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas,
- oltre ad attività complementari quali il servizio trasporto utenti, i Laboratori territoriali itineranti da organizzare in Comuni diversi dalle sedi dei Centri; qualificando i servizi medesimi come SINEG.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. .... del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di finanziamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
  5. Il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI", datato ..... prot. n..... è stato pubblicato sul sito web [www.comunitavalledisole.tn.it](http://www.comunitavalledisole.tn.it) – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali in data .....
  6. La Comunità con determinazione del Responsabile n. .... del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 a ....., pari ad €. ...., nonché la presente Convenzione, nel testo definitivo.
  7. Sussiste per il Soggetto Gestore, il possesso dei requisiti richiesti nel bando;  
tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto, finalità e mission del servizio**

1. La presente Convenzione, da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione di due Centri servizi per anziani e di attività complementare (**di seguito Servizi**) da attuare sul territorio di tutta la Valle di Sole.  
La configurazione del servizio contempla caratteristiche proprie dei servizi semiresidenziali e di contesto per anziani e dei servizi territoriali, previsti ai punti 3.10,

3.20 e 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2187 del 23 dicembre 2024, (di seguito **Catalogo**) precisando che trattasi di un *“servizio a carattere diurno che si svolge nell’arco dell’intera giornata o con orari più limitati, finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all’invecchiamento attivo e alla promozione dell’inclusione sociale e della salute, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all’altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell’utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Può essere prevista una sede specifica oppure un modello organizzativo “diffuso” nel territorio con sedi distribuite. La scelta può essere determinata dalla possibilità di garantire lo spostamento delle persone. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell’ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l’isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro servizi può essere disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L’accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività”*.

2. I servizi offerti dai Centri servizi per anziani e le attività complementari, ivi comprese quelle laboratoriali e progettuali, anche mediante attività aperte alla cittadinanza, concorrono con altri servizi a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente, e si caratterizzano per la loro polifunzionalità. Mirano a favorire la salute, il benessere, la qualità della vita, la sicurezza, in coerenza con gli indirizzi di politica sociale, espressi a livello di valle nel Piano sociale e nel Programma di attività di “Spazio Argento”, con indirizzi e norme a livello nazionale e internazionale.
3. Ai fini dell’attività, i Centri si configurano come:
  - A) un luogo che offre alle persone, inviate al Centro dal Servizio sociale, prestazioni socio-assistenziali dirette alla persona, di assistenza, cura e benessere della stessa. Tra le offerte rientra anche il servizio trasporto al/dal Centro in quanto servizio facilitante la frequenza del Centro medesimo;
  - B) un luogo che offre anche opportunità di intrattenimento, incontro e socialità, di partecipazione sociale, di espressione di soggettività e capacità in attività collettive, sociali e ricreative dirette ai frequentanti il Centro;
  - C) un luogo del tessuto di valle con accesso libero, che offre attività ricreative, culturali, formative strutturate in gruppo, autoprogettate, autorealizzate o offerte da altri partecipanti al servizio di tipo territoriale. Le attività richiedono l’elaborazione e la

realizzazione di "laboratori territoriali" con sede presso il Centro e/o nella formula di "laboratori itineranti" nell'ambito di valle. Le attività sono aperte alla cittadinanza su specifiche prospettive di azione quali l'invecchiamento attivo, la tutela della salute e del benessere, la cura della persona, l'alfabetizzazione digitale, la cittadinanza attiva, le relazioni con i vicini e di altri temi, tempo per tempo, individuati quali priorità nel Piano sociale e nel programma di azione di "Spazio Argento";

D) una progettualità con finalità di raccolta di segnalazioni telefoniche e richieste di supporto con attivazione della rete solidale locale di servizi di prossimità denominato "Chiamaci";

E) un nodo propulsore della rete locale di soggetti formali e informali, di associazionismo e volontariato, di servizi e opportunità, di attivazione del territorio e promozione di valori sociali, finalizzate ad attivare reti e progetti, per i quali il Soggetto Gestore risulta ente capofila o soggetto di partenariato. Il ruolo è di propulsore di pratiche sociali di buon vicinato, di servizi di prossimità a basso contenuto tecnico-professionale auto sostenibili, di promozione di competenze di cura, di mutualità intergenerazionale e di volontariato, anche con la mediazione di tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

4. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti comportano il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e saranno realizzati dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nella presente convenzione e nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

## **Art. 2**

### **Durata**

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1° settembre 2025** e termina il **31 agosto 2028**, ad eccezione dell'attività complementare relativa al progetto "Chiamaci" che partirà dal 01.07.2026.
2. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.
3. La durata del servizio è prorogabile per un ulteriore anno (fino al 31 agosto 2029) previa valutazione del Servizio Politiche sociali, abitative e istruzione in merito al livello di rispondenza degli interventi ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale proroga è comunicata al Soggetto Gestore con preavviso di 6 mesi dalla

scadenza. Il Soggetto Gestore è tenuto alla realizzazione dei Servizi alle condizioni e importi definiti nella concessione originaria del contributo e stabiliti nella presente convenzione

### **Art. 3**

#### **Beneficiari del servizio**

1. Destinatari e beneficiari del servizio sono prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, residenti nel territorio della Valle di Sole. Occasionalmente e/o in presenza di specifiche esigenze, il servizio può rivolgersi anche a persone adulte, nonché a persone adulte e anziane non residenti sul territorio.
2. Il Soggetto Gestore in accordo con la Comunità, al fine di favorire la più ampia partecipazione, attiva, ove necessario, un sistema trasparente di frequenza e/o rotazione, anche mediante la predisposizione di criteri di accesso secondo una logica di equità.
3. Sono accolte in particolare, persone che:
  - nell'esperienza di socializzazione e integrazione sociale, valorizzano e potenziano le proprie capacità;
  - non hanno un'adeguata rete familiare e/o sociale di supporto;
  - necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale.

### **Art. 4**

#### **Modalità di attivazione dei Servizi presso i Centri servizi per anziani**

1. L'accesso ai Centri avviene di norma su invio del Servizio sociale per situazioni di vulnerabilità, di svantaggio o bisogno sociale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente, della famiglia, della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Successivamente l'équipe che ha in carico la situazione definisce con l'utente il piano assistenziale individualizzato (P.a.i.) e monitora nel tempo l'inserimento. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica. I bisogni individuali vengono rivalutati almeno ogni 12 mesi.
2. L'accesso ai Centri può avvenire con modalità libera per le attività di socializzazione e definite come attività laboratoriali e territoriali, realizzati indicativamente negli orari pomeridiani di apertura.

### **Art. 5**

#### **Clausola sociale**

1. In caso di subingresso nella realizzazione del servizio, il Soggetto Gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale a contatto diretto ed abituale con i gli utenti, limitatamente alle unità di personale alla data del 31.03.2025 di cui alla "Tabella A" pubblicata unitamente al bando, per le sole unità di personale impiegato con

- funzioni di assistente/animatore o di coordinamento, applicando per analogia e per quanto compatibili le procedure previste dai commi 4 e ssm dell'art. 32 della L.p. 2/2016.
2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto Gestore.

## **Art. 6**

### **Trattamento e requisiti del personale**

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 31 marzo 2025 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, il personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con gli utenti anziani, dovrà possedere i requisiti professionali previsti nella scheda 3.10 – "Centro servizi per anziani" del Catalogo nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. Il numero degli operatori che compongono l'equipe operativa/educativa dei Centri servizi per anziani e attività complementari, deve essere di almeno n. **3,5 unità di personale a 38 ore settimanali o equivalenti**. Il carico orario di ciascun operatore potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di

una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza.

7. Le ore di coordinamento delle attività presso i Centri servizi per anziani e delle attività complementari, ivi comprese quelle laboratoriali e progettuali, per la promozione della rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, nonché per il monitoraggio dei progetti assistenziali sono quantificate in almeno **618 ore annuali** e costituiscono il 13% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri e attività complementari, nel rispetto di quanto previsto nella scheda 3.10 – “Centro servizi per anziani” del Catalogo.
8. L'attività per il monitoraggio dei progetti assistenziali e per la promozione della rete con i soggetti pubblici e privati del territorio è svolta da un operatore sociale in possesso di laurea.
9. Il Soggetto Gestore, per le semplici attività domestiche e di riordino locali dei Centri, può coinvolgere anche l'utenza nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe operativa/educativa ed il Servizio sociale inviante.
10. Il servizio di trasporto degli utenti al/dal Centro è svolto da personale avente i requisiti per la guida dello specifico automezzo utilizzato nel rispetto della normativa del Codice della strada. L'attività può essere svolta da operatori del volontariato avente i medesimi requisiti.
11. Nel caso di eventuale assenza di utenza o di consistente riduzione negli accessi ai Centri, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.
12. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
  - b) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
  - c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - d) che il personale operi prontamente e costantemente con massima riservatezza ed in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto, la socializzazione, l'integrazione fra pari e l'inclusione sociale anche di anziani e persone con particolari fragilità e vulnerabilità;

- e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
  - f) la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale;
  - g) una gestione delle risorse umane finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale, alla realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte al ricambio, ove possibile e necessario nel rispetto degli orientamenti del Catalogo, e contestualmente al contenimento del turnover e dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura.
13. All'avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche, livello di inquadramento professionale ed il carico orario settimanale dedicato al servizio. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.
14. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

#### **Art. 7 - Volontari e ulteriori figure**

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del servizio il Soggetto Gestore può avvalersi anche dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto Gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente la Comunità da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto Gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte della Comunità.
3. Il Soggetto Gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra

forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio a seguito di adeguata formazione.

## **Art. 8**

### **Sedi ed orario del servizio e volumi di attività**

1. Il servizio presso i Centri è attivo indicativamente nelle sedi, negli orari e volumi di attività come di seguito specificato:

- uno ha sede in Alta Val di Sole, sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana, **con n. 3 aperture settimanali con orario fronte utente di minimo 5,5 ore giornaliere**, comprensiva della fascia del pranzo, dalle ore \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_,

- il secondo ha sede in Bassa Valle sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas, **con n. 3 aperture settimanali con orario fronte utente di minimo 5,5 ore giornaliere**, comprensiva della fascia del pranzo, dalle ore \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_.

Sono previste n. 151 giornate di apertura annuale per ciascun Centro.

La capacità di accoglienza è quantificata in dieci presenze contemporanee per ciascun Centro, con un **rapporto minimo di operatori/utenti pari a 1:5** per l'intero orario di apertura dei Centri. Anche in casi di utenza inferiore a 5 è richiesto e finanziato il secondo operatore.

2. Nel corso della durata della convenzione le aperture settimanali dei Centri potranno subire variazioni, su richiesta della Comunità o del Soggetto Gestore, purché con invarianza dei volumi di attività complessivi.

3. L'attività per i Laboratori territoriali itineranti, deve essere di un'esperienza annuale della durata di almeno 6 mesi, indicativamente un pomeriggio settimanale per un minimo di 2,5 ore di attività. L'attività laboratoriale, da erogare di norma nell'ambito del territorio della Valle di Sole, è proposta su iniziativa del Soggetto Gestore e concordata semestralmente con il Servizio Sociale e con il coordinamento di Spazio Argento.

4. L'attività progettuale "Chiamaci" è svolta presso uno dei Centri servizi e richiede la reperibilità telefonica di tre ore settimanali, anche coincidenti con gli orari di apertura dei Centri, per la raccolta di segnalazioni telefoniche e richieste di supporto, con le modalità che verranno definite e concordate con la rete del volontariato e la Comunità prima dell'avvio previsto dal 1° luglio 2026.

## **Art. 9**

### **Strutture**

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione le strutture per i due Centri Servizi per anziani.

2. Le strutture precisamente hanno sede:

- a. nel Comune di ....., al seguente indirizzo:  
Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla  
p.ed. n. .... in CC ..... e
- b. nel Comune di ....., al seguente indirizzo:  
Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla  
p.ed. n. .... in CC .....
3. Le strutture di cui al comma precedente sono messe a disposizione per le aperture settimanali concordate di cui all'articolo precedente.
4. Le strutture devono rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale – Età anziana). Il possesso di tali requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n. .... del .....

#### **Art. 10**

#### **Attività**

1. Il servizio presso i Centri e le attività dei Laboratori e del progetto “Chiamaci” prevedono due direzioni di intervento, anche con attività integrate fra i due Centri attivi: da una parte lo sviluppo di interventi sulla persona e dall'altro con interventi di sviluppo territoriale.
2. Le specifiche attività nei Centri e Laboratori e progetto “Chiamaci” sono le seguenti:
- attività servizio mensa/pasto (trattasi di consumazione del pasto confezionato in A.P.S.P. e trasportato ai Centri da operatore economico diverso dal Soggetto Gestore);
  - attività di supporto all'igiene personale (bagno, doccia, etc.) e alla cura della persona (pedicure/manicure, parrucchiere e di barbiere) quale attività complementare alle proposte del Centro servizi anziani. Tali prestazioni possono essere fruite solo dagli iscritti ai Centri Servizi Anziani. Ulteriori modalità di accoglienza e di fruizione saranno definite congiuntamente tra la Comunità e Soggetto Gestore.
  - attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (sono escluse le attività terapeutico-riabilitative svolte da personale sanitario);
  - attività di informazione ai servizi;
  - attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
  - attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo;
  - attività di svago (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.);

- attività di cittadinanza attiva, costruzione di rete con il coinvolgimento della comunità locale e di promozione del volontariato ed in particolare nell'ambito del progetto "Chiamaci" una reperibilità telefonica con finalità di raccolta di segnalazioni telefoniche e richieste di supporto.
3. Le attività di igiene della persona (bagni o docce assistite) potranno essere realizzate in uno dei due Centri o in entrambi, previa valutazione delle richieste da parte della Comunità. La Comunità ha facoltà di inviare proprio personale OSA/OSS per la collaborazione nell'attività di igiene della persona per utenza diversa dai fruitori dei servizi dei Centri.
  4. Il trasporto degli utenti inviati dalla Comunità è garantito dal Soggetto Gestore nel tragitto domicilio-Centro-domicilio, mediante utilizzo di doppio automezzo ed operatore/autista allo scopo di limitare il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo a vantaggio del tempo di attività presso i Centri.
  5. A regime, indicativamente a decorrere dal 1° luglio 2027, i due Centri avranno un bacino di utenza autonomo, legato ai Comuni dell'alta valle di Sole e della bassa valle di Sole. All'avvio della convenzione sono previsti n. 2 giorni di accesso di utenza, residente anche in bassa valle, al Centro Alta Val di Sole; dal 1° di luglio 2026 si riducono ad un unico giorno di accesso.
  6. Il trasporto degli utenti con accesso libero è garantito dal Soggetto Gestore nel tragitto paese di domicilio-Centro-paese di domicilio esclusivamente in un pomeriggio settimanale per ogni Centro. È comunque consentito l'accesso ai Centri nei rimanenti pomeriggi.

## **Art. 11**

### **Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi**

1. Il Soggetto Gestore deve:
  - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
  - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
  - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
  - d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità della Valle di Sole e la seguente dicitura "*Questo servizio è finanziato dalla Comunità della Valle di Sole*". Ove sussistesse anche il

finanziamento di uno o di più Comuni, la dicitura sarà la seguente “*Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Valle di Sole e dal Comune di .....*”. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;

e) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell’inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo;

f) assicura, inoltre:

- la presenza degli operatori con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore/utente previsto/richiesto per ciascun servizio;
- la previsione di regole organizzative e comportamentali all’interno delle strutture, atte ad evitare negli utenti comportamenti pregiudizievoli per l’incolumità degli altri anziani, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo e della comunità;
- momenti di verifica sul “clima” di gruppo all’interno dei Centri, con particolare attenzione a favorire l’instaurarsi di un positivo contesto sociale e relazionale tra utenti e operatori, volontari e soggetti esterni;
- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra gli anziani e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività o fruire di attività di volontariato, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, buon vicinato nonché la conoscenza, la visibilità sociale positiva e la promozione del servizio all’interno del contesto di riferimento;
- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
  - i. l’organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali/animatori;
  - ii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali/animatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
  - iii. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
  - iv. la costante verifica della qualità del servizio;
  - v. il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità, con il coordinamento di “Spazio Argento” e le altre Istituzioni esterne;
  - vi. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni con il Servizio Sociale della Comunità ed il coordinamento di “Spazio Argento”;

- g) nell'ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- h) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;
- i) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

#### **Art. 12**

##### **Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi**

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

#### **Art. 13**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.

3. I compiti, con relative istruzioni e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal Titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

#### Art. 14

##### Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo al Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di **Euro 174.000,00.-** per il periodo di 3 anni (36 mesi) dal 1° settembre 2025 fino al 31 agosto 2028, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di **Euro 522.000,00.-** (cinquecentoventiduemila/00), pari al totale delle spese ammesse e effettivamente sostenute secondo quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 16 del bando, fermo restando i seguenti limiti annuali:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025	€ 58.000,00
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026	€ 174.000,00
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027	€ 174.000,00
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2028	€ 116.000,00

Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.

2. Il contributo di cui al comma 1. può essere maggiorato alle condizioni previste all'art. 22.
3. Il contributo concesso su base annua viene erogato fino ad un importo pari all' 85%, nell'anno di competenza, suddiviso in n. 4 (quattro) ratei anticipati come descritto al comma 4, mentre per l'annualità 2025 è previsto in un unico rateo. La quota a saldo viene erogata nell' anno successivo a seguito di rendicontazione.
4. Per l' erogazione dei ratei anticipati e del saldo finale del contributo annuo il Soggetto Gestore, utilizzando la modulistica approvata dalla Comunità e pubblicata sul sito web [www.comunitavalledisole.tn.it](http://www.comunitavalledisole.tn.it) – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali, presenta al Servizio politiche sociali, abitative e istruzione, alle scadenze di seguito indicate, una specifica domanda di liquidazione e la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione
1° rateo	85% del contributo annuo	dopo 1° settembre 2025	- dichiarazione di avvio dell'attività
1° rateo	25%	dopo	- dichiarazione di continuazione

	del contributo annuo	1° gennaio (2026-2027-2028)	dell'attività
2° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1° aprile (2026-2027-2028)	- relazione sintetica sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo
3° rateo	20% del contributo annuo	dopo 1° luglio (2026-2027-2028)	- relazione sintetica sull'attività svolta da 1° aprile fino al 30 giugno
4° rateo	15% del contributo annuo	dopo 1° ottobre (2026-2027)	- relazione sintetica sull'attività svolta da 1° luglio fino al 31 agosto - rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite al servizio da inizio anno e fino al 31 agosto Relativamente ai costi generali è ammessa una stima massima della spesa sostenuta da inizio anno e fino al 31 agosto
Saldo finale	l'importo è determinato in base al disavanzo ammissibile a rendiconto dedotti gli acconti erogati in precedenza	entro il 30 maggio (2026-2027-2028-2029)	- rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite al servizio dell'esercizio precedente e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - relazione finanziaria a commento delle voci di entrata/spesa del rendiconto (Allegato 4.A) - relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente (Allegato 4.B)

5. Ai fini della liquidazione dei ratei/saldo, il Servizio Politiche sociali, abitative e istruzione verifica che siano stati trasmessi i report mensili di cui all'art. 19, comma 3. della presente convenzione.
6. In sede di domanda di liquidazione del quarto rateo il Soggetto Gestore, valutato l'andamento delle spese sostenute e delle entrate realizzate, può chiedere una riduzione della percentuale di contributo da liquidare in acconto, al fine di evitare la restituzione a saldo di somme erogate in eccedenza aumentate degli interessi come disciplinato al successivo comma 9.
7. La Comunità si riserva di richiedere, ai fini di un controllo a campione, la documentazione probatoria dell'avvenuto sostenimento delle spese rendicontate ed il dettaglio delle entrate di compartecipazione da parte dei beneficiari con accesso libero.
8. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

9. Qualora risulti già erogata in acconto una somma superiore al contributo annuo effettivo da corrispondere a rendiconto si provvede al recupero del maggior importo già liquidato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

#### **Art. 15 - Modalità di pagamento**

1. Il Servizio politiche sociali, abitative e istruzione dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 45 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 14.
2. I ratei di finanziamento sono pagati entro 30 giorni dalla trasmissione della disposizione di liquidazione al Servizio finanziario.

#### **Art. 16 - Obblighi assicurativi e di sicurezza**

1. Il Soggetto Gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose dello stesso, di terzi e della Comunità.
2. Il Soggetto Gestore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dai Servizi; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto Gestore ha provveduto al deposito presso la Comunità – Servizio politiche sociali, abitative e istruzione di copia della/e polizza/e assicurativa/e, a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito dei Servizi, compresi i volontari e gli “esperti per esperienza”.
4. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione dei Servizi tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto Gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutto il personale e ai volontari, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione dei Servizi, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. La Comunità e il Soggetto Gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003).

3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

#### **Art. 18 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione**

1. Il Soggetto Gestore è tenuto nella realizzazione dei Servizi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità da ultimo aggiornato con decreto del Presidente n. 41 del 30.12.2022 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto Gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti della medesima nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

#### **Art. 19 - Altri obblighi del Soggetto Gestore**

1. Viene assicurata dal Soggetto Gestore massima diligenza nella realizzazione dei Servizi, garantendo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
3. Al termine di ogni mese il Soggetto Gestore è tenuto a presentare alla Comunità dei report sintetici contenenti le prestazioni erogate e le persone beneficiarie degli interventi previsti dalla presente convenzione;
4. Il Soggetto Gestore assicura in ogni caso, per tutta la durata della convenzione, una piena e fattiva collaborazione per la rendicontazione dei beneficiari e delle prestazioni e la trasmissione di tutti i dati necessari secondo gli standard richiesti dalla Comunità, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 17 della presente convenzione.

#### **Art. 20**

##### **Vicende soggettive del Soggetto Gestore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 21**

##### **Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore**

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
  - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;
  - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dallo stesso;
  - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
  - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 20, comma 2 della presente convenzione.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di inadempimento rispetto alla realizzazione dell'attività o del progetto oggetto di contributo, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo, in dipendenza della gravità dell'inadempimento, come previsto all'art. 18, comma 1. del Bando.
6. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione le strutture e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto Gestore.
7. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.

## **Art. 22**

### **Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione**

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno quadrimestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e la rete territoriale e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità, tenuto conto sia dell'andamento del servizio, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dell'attività in essere. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra la Comunità e il Soggetto Gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo

- annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità.
3. I contributi di cui all'art. 14 potranno essere maggiorati anche a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al Soggetto Gestore, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
  4. Con il provvedimento di integrazione dei contributi annui di cui al comma 3. sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo. In sede di rendicontazione annuale il Soggetto Gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dalla Comunità con le modalità indicate all'art. 14, e in ogni caso nel limite massimo di quanto complessivamente assegnato (contributo annuo previsto maggiorato con la quota assegnata per il riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. 14 comma 9., ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal Soggetto Gestore risulti superiore all'importo del contributo concesso (comprensivo dell'eventuale maggiorazione), il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.
  5. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 23 - Obblighi di tracciabilità**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto Gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Comunità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Comunità.

4. In ossequio alla norma sopracitata, la Comunità verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) comunicato dalla Comunità.

#### **Art. 24**

#### **Vigilanza**

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

#### **Art. 25**

#### **Controversie**

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

#### **Art. 26**

#### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **Art. 27**

#### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.